

COMUNE DI VACCARIZZO ALBANESE
(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO

**inerente l'arrotondamento,
la misura annua di interessi,
i limiti di esenzione del versamento e dei
rimborsi, nonché la compensazione di debiti
e crediti
di tributi comunali**

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'arrotondamento, la misura annua di interessi, i limiti di esenzione del versamento e dei rimborsi, nonché la compensazione di debiti e crediti di tributi comunali.

Articolo 2 - Arrotondamento del versamento di tributi locali

1. Il pagamento o il rimborso dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 3. - Misura annua degli interessi sui tributi comunali

1. Nei casi di mancato o tardivo pagamento alle scadenze stabilite di somme spettanti all'Amministrazione comunale, nonché in base a provvedimenti di accertamento/liquidazione/ingiunzione, sono dovuti gli interessi, determinati ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 296/06, in misura pari al tasso di interesse legale, maggiorati di 3 punti percentuali.
2. Gli interessi, di cui al comma precedente, sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute per rimborsi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento;
4. Sulle somme da versare a favore dell'Amministrazione Comunale in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateizzazione, sono dovuti gli interessi, calcolati al nuovo tasso indicato al comma 1, in vigore alla data di emissione del provvedimento di rateizzazione;
5. Gli interessi come sopra determinati si applicano a tutti i rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore del presente e non ancora conclusi con l'emissione di un provvedimento amministrativo.

Articolo 4 - Limiti di esenzione

1. Si intendono quali limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento od il rimborso del tributo non è dovuto.
2. I limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi di tributi comunali sono valutati di modica entità, ai sensi dell'art. 1 comma 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
3. Gli importi sono fissati tenendo conto delle modalità previste per i pagamenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti a carico dell'Ente per la riscossione ed i rimborsi.
4. Per quanto concerne l'ICI il presente Regolamento si integra con quanto specificato nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

Articolo 5

Pagamenti su denuncia e/o versamento diretto da parte del contribuente e a seguito di controlli da parte dell'ufficio

1. Per i casi in cui il pagamento del tributo deve avvenire a seguito di denuncia del contribuente con iscrizione in ruolo ordinario, o con versamento diretto da parte del contribuente stesso, sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni:	€. 5,00
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche:	
· permanente.....	€. 5,00
· temporanea.....	€. 3,00
Imposta Comunale sugli Immobili	€.10,00
Imposta di pubblicità:	
· permanente.....	€. 3,00
· temporanea.....	€. 3,00
2. I limiti di cui al comma precedente si intendono comprensivi di eventuali sanzioni e/o interessi e non si applicano in caso di recidiva.
3. Se gli importi superano i limiti di cui al primo comma sono dovuti per l'intero ammontare.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche per i casi in cui il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali.
5. Per la TARSU non si procederà all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di sanzione e interessi, se queste, singolarmente, non superano € 3,00. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano in caso di recidiva.

Articolo 6

Rimborsi

1. Per i casi di rimborso da parte dell'Ente, sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni.....	€ 10,00
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche:	
· permanente.....	€ 3,00
· temporanea.....	€ 3,00
Imposta Comunale sugli Immobili	€ 10,00
Imposta di pubblicità	
· permanente	€ 3,00
· temporanea	€ 3,00
2. I limiti di cui sopra si intendono comprensivi di eventuali interessi.
3. Per le somme versate ma non dovute dai contribuenti se queste ultime superano gli stessi limiti sono rimborsabili per l'intero ammontare.

Articolo 7

Termine per la richiesta di rimborso di tributi locali non dovuti.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. L'Ente provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 8

Modalità di compensazione debiti e crediti dei tributi locali

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme specificate nel presente regolamento.

2. La compensazione è ammessa esclusivamente per le entrate tributarie per le quali è prevista la riscossione diretta da parte del Comune.
3. Sono compensabili esclusivamente i crediti tributari certi il cui diritto al rimborso sia stato accertato dal Comune.
4. Le richieste di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del servizio tributi. A seguito di ricevimento dell'istanza, il Comune, accertata la sussistenza del credito, invia al richiedente una comunicazione, ove specifica l'importo riconosciuto, comprensivo, se richiesti dall'istante, degli interessi maturati entro tale data, nella misura fissata dal Comune. Il contribuente, quindi, può procedere all'effettuazione della compensazione verticale e/o orizzontale secondo le modalità di seguito specificate.
5. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, o di altri tributi comunali del medesimo anno o di anni precedenti, come riconosciuto e determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
6. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a. generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b. il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c. l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
 - d. dichiarazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
7. Nel caso in cui le somme, come riconosciute e determinate ai sensi del precedente comma 4, siano maggiori del tributo dovuto, la differenza, senza ulteriori quote aggiuntive eventualmente determinabili a qualsiasi titolo, può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 9

Disposizioni finali e transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono dovuti i versamenti fino agli importi minimi fissati per i casi previsti all'art.5.
2. Per i casi previsti dall'art.6 detti limiti si applicano per gli avvisi di pagamento ed i provvedimenti di liquidazione ed accertamento che saranno emessi da tale data.
3. Tutte le norme già comprese nei regolamenti tributari, in contrasto con il presente, devono ritenersi abrogate.